



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO ACER BOLOGNA DELLA DURATA DI 36 MESI

CIG B16FCC33F3

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 386 del 27.03.2024 - Ogg. 8 Acer Bologna ha disposto di affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale del Gruppo Acer Bologna della durata di 36 mesi tramite procedura di gara aperta telematica europea.

La presente procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna - codice NUTS ITH55

Codice CIG: B16FCC33F3

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Francesco Nitti.

Il **Responsabile dell’esecuzione del contratto** è il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, Massimiliano Nucci.

Normativa applicata: D.lgs. n. 36/2023 artt. 131, 132 e allegato II.17

PIATTAFORMA TELEMATICA

L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Disciplinare di gara;
- b. Domanda di partecipazione;
- c. Dichiarazioni integrative al DGUE;
- d. Scheda di offerta tecnica;
- e. Scheda di offerta economica;
- f. Capitolato prestazionale;
- g. Schema di contratto.

Il disciplinare di gara è altresì accessibile sul sito di Acer Bologna, nella sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente.

1.2. CHIARIMENTI

I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 20 maggio 2024. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. ACER, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile entro 6 giorni dal termine di scadenza dell’offerta. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno caricate in forma anonima sul sistema e rese consultabili da tutti gli invitati alla procedura.

1.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA

La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, ex art. 58, comma 2 del codice, al fine di garantire l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero pregiudicate da un frazionamento.

Il servizio dovrà essere reso secondo le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati che con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l’aggiudicatario.

L’importo a base di gara è pari ad € 409.950,00 I.V.A. esclusa.

Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, l’importo stimato dell’appalto, è pari ad € 696.915,00 I.V.A. esclusa, come di seguito riportato:

Descrizione del servizio	CPV	Importo	Importo stimato dell’appalto
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (durata di 36 mesi)	30199770-8	€ 409.950,00	€ 696.915,00
Eventuale proroga (non superiore a 6 mesi)	30199770-8	€ 68.325,00	
Eventuale RINNOVO (non superiore a 12 mesi)	30199770-8	€ 136.650,00	
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	30199770-8	€ 81.990,00	

Si precisa che per l’appalto in oggetto non vi sono rischi di interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono neppure oneri per la sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi propri di ACER.

Costi della manodopera: la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 0,68% dell'importo a base di gara il costo della manodopera, che pertanto ammonta ad € 2.788,00. Per il costo, sono state utilizzate le tabelle ministeriali del dic. 2021 riferite al codice H05Y CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO.

2.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, presumibilmente a decorrere dal 01.09.2024. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. 36/2023.

Rinnovo del contratto: Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima di 12 mesi, previo benestare dell'appaltatore.

Proroga: ai sensi dell'art. 120 comma 10 è prevista altresì l'opzione di proroga per una durata pari a mesi 6. Il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione prezzi per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) pubblicato sull'ISTAT ed applicato al valore del contratto relativo ai buoni pasto.

Detta revisione non si applica per il primo anno di contratto, ma solo per gli anni successivi e viene operata su richiesta opportunamente documentata dell'appaltatore nel termine di 15 giorni solari dall'inizio dell'anno. La revisione non può essere richiesta per frazioni di anno e non ha efficacia retroattiva.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le dichiarazioni di cui sotto sono rese nelle dichiarazioni integrative al DGUE.

CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO (H05Y). oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'impresa si impegna quindi, in caso di aggiudicazione, a produrre dichiarazione di equivalenze delle tutele.

CLAUSOLA SOCIALE

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/1999.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 131 D.Lgs. 36/2023.

Per gli operatori economici di altro stato membro, non residente in Italia: secondo le disposizioni vigenti nello stato in cui è stabilito.

Per la comprova, l'iscrizione all'elenco è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante al link <https://www.mimit.gov.it/it/impresa/registro-delle-imprese/emissione-buoni-pasto>. Gli operatori stabiliti in altri stati membri inseriscono i dati e i documenti per la comprova nel FVOE.

5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale maturato nel triennio 2021/2022/2023 almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto, pari ad € 1.393.830.

Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità imprenditoriale dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, da richiedersi all'aggiudicatario, è fornita:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) aver eseguito con buon esito nel triennio 2021/2022/2023 almeno un contratto di oggetto identico a quello della gara, di importo minimo pari a € 400.000 IVA esclusa.

Per la comprova del requisito l'aggiudicatario dovrà esibire copia del contratto di cui trattasi e il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale, lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo al servizio di punta, lettera d) non è frazionabile e deve pertanto essere posseduto in capo ad una singola impresa del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 5.2 e 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato da Acer. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2% del valore complessivo della procedura (euro 696.915,00) e quindi pari ad euro 13.938,30.**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca BPM - codice IBAN: IT 90 Q 05034 02400 000000015751. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACER dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e ne allega copia.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 30 maggio 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

10.1. Regole per la presentazione dell’offerta

L’“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica.**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *5 giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà caricare nella sezione del portale "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale e compilati ove necessario:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Eventuale procura nel caso di sottoscrizione di persona diversa dal legale rappresentante;
- Eventuale dichiarazione di avalimento;
- Garanzia provvisoria;
- Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Documentazione per i soggetti associati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione" disponibile in piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene:

- la forma di partecipazione (singola o associata);
- (in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del codice, nonché Aggregazione di imprese di rete) l'indicazione delle consorziate/retiste che fanno parte del consorzio/Rete e per le quali il consorzio/Rete concorre;

Si precisa che, in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora non venga indicato alcun consorzio esecutore si intende che il Consorzio svolgerà il servizio in proprio.

- (in caso di costituito/constituendo RTI) il tipo di raggruppamento, l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria), le percentuali di partecipazione al raggruppamento, le percentuali/parti di servizio che le stesse intendono assumere; in caso di costituendo RTI di cui all'art. 68, co. 1 D.Lgs. 36/2023, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 36/2023;
- (in caso di avalimento) il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Il predetto allegato è sottoscritto:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Si precisa, inoltre, che i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, qualora il Consorzio stabile non indichi alcuna consorziata si intende che parteciperà in proprio.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete deve essere presentato un DGUE distinto, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.
- Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.

Dichiarazioni integrative DGUE

Le Dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte secondo il modello "Dichiarazioni integrative DGUE" disponibile in piattaforma.

Nella dichiarazioni integrative al DGUE il concorrente dichiara:

1. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, co. 3, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 95 co. 1 lett. d) e art. 98 co. 3 lett. a) del sopracitato Decreto;
2. di non essere stato destinatario di sanzione esecutiva, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98 co. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023);
3. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, co. 6, del citato RD 267/1942

(selezionare l'alternativa di interesse)

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara:

- i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (indicare) rilasciato dal Tribunale di (indicare);
- di partecipare alla gara in avvalimento e che il soggetto ausiliario richiesto dall'art. 372 co. 4 D.Lgs. 14/2019 è il seguente (indicare) e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, co. 6, R.D. 267/1942;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura:

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

- partecipare alle gare (indicare) rilasciato dal Giudice delegato di..... (indicare)
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, co. 6, R.D. 267/1942
 - di aver presentato, come previsto dall'art 186bis, co. 5 lett. a) R.D. 267/1942 la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d) R.D. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
4. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, condizioni contrattuali e penalità, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 7. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante

in alternativa

- di applicare il seguente CCNL equivalente (specificare quale), con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater D.L. 76/2020 (indicare) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
8. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
 9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.
 10. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
 11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal modello organizzativo, D. lgs 231/2001, consultabile sul sito internet aziendale <http://www.acerbologna.it/site/home/> adottato dalla stazione appaltante e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2024-2026 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 384 del 24.01.2024 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
 12. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato,

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3 D.P.R. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 14. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
 15. si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 16. dichiara di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e di allegarla;
 17. (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il sito internet o la PEC del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;
 18. (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, le modalità di versamento;
 19. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
 20. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
 21. dichiara di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
 22. autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite piattaforma e, per quanto non previsto, mediante l'utilizzo del domicilio digitale indicato;

(ulteriori dichiarazioni dell'ausiliario in caso di avvalimento)

23. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
24. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Le dichiarazioni integrative, debitamente sottoscritte digitalmente (per le indicazioni relative alla sottoscrizione vedasi quanto indicato nel paragrafo relativo alla domanda di partecipazione), sono presentate, per le relative parti di competenza:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, da ognuna delle ausiliarie indicate, che dovranno, altresì, dichiarare, oltre a quanto sopra:
 - il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Documentazione a corredo

Il concorrente deve allegare inoltre:

- a) documento attestante la garanzia provvisoria. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice il concorrente allega copia conforme delle certificazioni;
- b) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- c) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto Decreto.

Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, co. 3, 4 e 5 D.Lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo Decreto è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 co. 4 D.Lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art 40 D.Lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 D.Lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 D.Lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d). Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente giudice delegato, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 5 D.Lgs. 14/2019. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 D.Lgs. 14/2019, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE firmato dall'ausiliaria;
- b) Dichiarazioni integrative;
- c) il contratto **in originale firmato digitalmente**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art. 104, co. 1 D.Lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

24.1. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

25. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Scheda di offerta tecnica per i sub criteri 1.1 lett. a), 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 (si veda art. 16)
- relazioni tecniche per i sub criteri 1.1 lett. b), 1,8 (si veda art. 16)

come meglio descritto negli artt. che seguono.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'appalto che col presentare offerta si accetta integralmente, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente

oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nella busta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa elementi economici oggetto di valutazione.

26. OFFERTA ECONOMICA

Per la formulazione dell'offerta economica, firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione, il concorrente deve indicare nell'allegata scheda di OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione:

- **ribasso rispetto al valore nominale del buono pasto**, in percentuale e in lettere. In caso di discordanza verrà tenuto in considerazione il valore più favorevole alla stazione appaltante. **Il medesimo ribasso dovrà essere indicato nell'apposita sezione della busta economica sulla piattaforma SATER.**

In caso di discordanza tra i valori indicati nella scheda di OFFERTA ECONOMICA e quanto indicato in piattaforma, verrà tenuto in considerazione il valore più favorevole alla stazione appaltante.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

- **Costi della sicurezza interni**, non sono soggetti a ribasso
- **Costi della manodopera.**

27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

27.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO
Sub criterio 1.1: Rete degli esercizi da convenzionare a) Nr. di esercizi (p.ti 27/30) b) Caratteristiche qualitative (p.ti 3/30)	30
Sub criterio 1.2 Termini per la consegna delle card Termine massimo: 15 giorni lavorativi dalla richiesta.	5

Sub criterio 1.3: Termini per la ricarica dei buoni pasto su card Termine massimo: 4 giorni lavorativi dalla richiesta.	10
Sub criterio 1.4: Termini di pagamento agli esercenti Il punteggio sarà attribuito se il concorrente si impegna ad effettuare il pagamento dei buoni pasto agli esercizi convenzionati in un tempo minore ai 30gg previsti nel capitolato, nei seguenti termini: 25 gg punti 1; 15 gg punti 2; 10 gg punti 4.	4
Sub criterio 1.5: Sconto incondizionato agli esercenti Il concorrente deve indicare il valore massimo di commissione che si impegna ad applicare ai titolari degli esercizi che accettano i buoni pasto. Il punteggio verrà attribuito come segue: 5% punti 0; da 4% a 4,9% punti 1; da 3% a 3,9 punti 2.	2
Sub criterio 1.6: Certificazioni -Certificazione che attesti il raggiungimento della parità di genere di cui all'art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7). Punti 0,5 -certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000. Punti 0,5 -ISO 45001:2018 certificazione sicurezza sul lavoro. Punti 0,5 - ISO 27001:2013 certificazione per la sicurezza delle informazioni. Punti 0,5 In caso di partecipazione di RTI/Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso di certificazione da parte della mandataria/consorzio.	2
Sub criterio 1.7: Rating di legalità Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso del rating di legalità come di seguito riportato: -1 stella: 1 punto; -2 stelle: 2 punti; -3 stelle: 3 punti; In caso di partecipazione di RTI/Consorzio il punteggio sarà attribuito in relazione al rating in possesso della capogruppo/consorzio.	3
Sub criterio 1.8: Servizio di assistenza agli utilizzatori della card ed interfaccia con i referenti Acer e sistema di monitoraggio.	14
TOTALE	70

Per la formulazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà:

- relativamente ai sub criteri 1.1 lett. a), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 compilare e caricare sul SATER l'allegato modello “scheda di offerta tecnica”;
- relativamente al sub criterio 1.1 lett. b) il concorrente è tenuto a predisporre e caricare sul SATER una relazione di max 3 facciate in formato A4 intitolata “**SUBCRITERIO 1. 1**” in cui illustra le caratteristiche qualitative della rete di esercizi che ha indicato, con caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività, evidenziando a titolo puramente esemplificativo, la capacità di proporre:
 - ✓ pasti e alimenti destinati a consumatori con **diete speciali** (es. esercizi certificati AIC, locali aderenti al programma AFC (Alimentazione fuori casa), pasti sostitutivi e alternativi in caso di intolleranze/allergie varie nonché menu specifici dedicati a consumatori che seguono diete vegetariane e /o vegane ecc.).
 - ✓ Prodotti alimentari provenienti da filiera corta e/o chilometro zero per sostenere l'economia locale ed i prodotti del territorio.
 - ✓ **Prodotti freschi e di stagione, tipici, tradizionali e locali ottenuti con metodi biologici** di provenienza e qualità garantita anche per la sostenibilità ambientale nonché **prodotti con marchi di qualità DOP, DOC, IGP, DOCG oppure equosolidali e/o provenienti da agricoltura sociale ecc.**
- relativamente al sub criterio 1.6 e 1.7 caricare sulla piattaforma SATER le certificazioni/documentazione di cui l'operatore ha dichiarato di essere in possesso;
- relativamente al sub criterio 1.8 predisporre e caricare sul SATER una relazione di max 5 facciate in formato A4 intitolata “**SUBCRITERIO 1. 8**” che descriva in modo puntuale il servizio di assistenza agli utilizzatori della card offerto nonché di interfaccia con i referenti Acer e di monitoraggio, nel rispetto delle condizioni minime imposte dal capitolato. L'Operatore Economico è invitato a descrivere il sistema di gestione delle richieste di assistenza che fornirà per l'intera durata contrattuale a ciascun utilizzatore dei buoni pasto. Saranno valorizzate soluzioni in grado di gestire con efficacia le richieste di supporto, consentendo una immediata accessibilità per l'utente, sia tramite contatto diretto con un incaricato, sia tramite una interfaccia in grado di suggerire e facilitare la descrizione del problema, ed un monitoraggio del processo di risoluzione delle problematiche riscontrate, oltre che l'eventuale possibilità di trasmissione di feedback da parte del dipendente sull'assistenza ricevuta. Nella relazione tecnica l'offerente è inoltre chiamato a descrivere ed evidenziare gli elementi di forza del proprio gestionale di interfaccia e condivisione dei dati per il monitoraggio del contratto da parte di Acer, nel rispetto delle condizioni minime imposte dal capitolato. In particolare l'offerente dovrà dichiarare nella relazione tecnica le tempistiche entro le quali verrà dato riscontro alle richieste trasmesse dai referenti Acer (anche a mezzo e-mail) e dagli utilizzatori del servizio.

I punteggi saranno attribuiti come segue.

sub criterio 1.1 a) e b)

Verrà valutata la rete degli esercizi nei comuni della Città Metropolitana di Bologna, fermo restando che dovrà essere convenzionato almeno il seguente numero di esercizi:

- 30 esercizi entro la distanza di 1 Km calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di Bologna, Piazza della Resistenza, n. 4, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità;
- 3 esercizi entro la distanza di 1 Km calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dall'ufficio di Imola, Via Manfredi, 2/b, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

Nel numero di esercizi offerto (lett. a)), i suddetti esercizi si intendono pertanto già ricompresi.

Il punteggio verrà attribuito sulla base di:

- a) Nr. di esercizi che l'operatore si impegna a convenzione nei termini di cui al capitolato di gara (**max. 27 punti**)

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P=27 * C_i$$

$$C_i = (N_i - N_b) / (N_m - N_b)$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

N_i = numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente i-esimo

N_b = numero minimo esercizi convenzionati posto a base di gara

N_m = numero massimo esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

- b) Caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi (max 3 punti)
Il punteggio verrà attribuito sulla base di una valutazione discrezionale della commissione, che potrà attribuire i seguenti punteggi:
Proposta insufficiente: punti 0
Proposta sufficiente: punti 1
Proposta buona: punti 2
Proposta ottima: punti 3

sub criterio 1.2

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$V(x)_p = (R_x / R_{max}) \times 5$$

in cui:

R_x = valore della riduzione relativa all'offerta oggetto di valutazione espresso in giorni;

R_{max} = valore della riduzione massima, tra le offerte ammesse, espresso in giorni.

sub criterio 1.3

Il punteggio verrà attribuito come di seguito:

Giorni di riduzione offerti 0: p.ti 0

Giorni di riduzione offerti 1: p.ti 2

Giorni di riduzione offerti 2: p.ti 6

Giorni di riduzione offerti 3: p.ti 10

sub criterio 1.4

Si veda tabella.

sub criterio 1.5

Si veda tabella.

sub criterio 1.6

Si veda tabella.

sub criterio 1.7

Si veda tabella.

sub criterio 1.8

Il punteggio verrà attribuito sulla base di una valutazione discrezionale della commissione.

27.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà all'apertura e valutazione delle buste economiche e quindi alla relativa attribuzione del punteggio.

Punti massimi attribuibili: 30/100.

Verrà valutato il ribasso offerto rispetto al valore nominale del buono pasto con la formula "valore soglia dei ribassi":

$$P=30 \cdot C_i$$

$$C_i \text{ per } (R_i \leq R_s) = X \cdot R_i / R_s$$

$$C_i \text{ per } (R_i > R_s) = X + (1-X) \cdot [(R_i - R_s) / (R_m - R_s)]$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_s = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

R_m = ribasso massimo offerto dai concorrenti

$$X = 0.90$$

La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 36/2023, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RuP, anche in qualità di presidente. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP si avvale dell'eventuale ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

La prima seduta ha luogo il giorno **31 maggio 2024 alle ore 09.30**.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER nella sezione relativa alla gara di cui trattasi.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pubbliche è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, mediante la funzionalità "Seduta virtuale" presente in piattaforma.

Tutti gli atti e provvedimenti di gara saranno inoltre pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti", del sito Acer.

30. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;
- c) (eventualmente) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle

offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, che saranno resi visibili agli operatori economici.

Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all'apertura della busta contenente l'offerta economica nonché all'attribuzione dei punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'offerta tecnica ed economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **5 giorni**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, e quindi sottoposte a verifica, le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della convenienza e congruità e purchè legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'operatore economico affidatario, prima dell'aggiudicazione, dovrà fornire ad Acer la dichiarazione con la

quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o a consegnare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, all'incameramento della garanzia provvisoria e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, che avviene, ai sensi del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del Codice Appalti (c.d. stand-still).

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, che come disposto dall'art. 53 co. 4 del Codice dovrà essere di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

L'art. 18 co. 10 D.Lgs. 36/2023, prevede, tra l'altro, che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto sia in proporzione al valore dello stesso – vedasi Tabella A Allegato I.4 del Codice”.

Il pagamento della suddetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto che detta imposta di bollo sia versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Per i codici tributo da utilizzare e le relative istruzioni, nel modello F24 ELIDE, consultare la Risoluzione del 28/6/2023, n. 37/E dell'Agenzia dell'Entrate.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verificadell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sul SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il Responsabile Unico di Progetto
Francesco Nitti
(firma digitale)